



UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS

San Giovanni Suergiu (CI) – Via Porto Botte, 120 A

C.F. 90026840927 – Tel. e Fax 0781/689075

e-mail: unionecomunisulcis@tiscali.it

pec: segreteria@pec.unionecomunisulcis.it

Fornitura e trasporto di tout venant di fiume o di cava e polverino calcareo, per la manutenzione delle strade rurali dell'Unione dei Comuni del Sulcis (Comuni di San Giovanni Suergiu, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Sant'Anna Arresi, Carbonia, Santadi, Tratalias e Villaperuccio).

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to Dott. Giuseppe Diana

CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.

Il presente capitolato regola gli oneri specifici per la fornitura e trasporto di tout venant di fiume o di cava e polverino calcareo, per la manutenzione delle strade rurali dell'Unione dei Comuni del Sulcis (Comuni di San Giovanni Suergiu, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Sant'Anna Arresi, Carbonia, Santadi, Tratalias e Villaperuccio).

1. Le modalità di esecuzione, le caratteristiche tecniche e qualitative, sono dettagliati negli articoli del presente capitolato Speciale d'Appalto.
2. Ai sensi dell'art. 28 del codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 50/2016), è considerato fornitura un contratto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;

Art. 2 – VALORE DEL CONTRATTO.

1. Il contratto ha un valore stimato complessivo di € 68.196,72, diconsi euro: sessantottomilacentonovantasei/72 oltre all'I.V.A in misura di legge, calcolato in applicazione dell'art. 29 del codice dei contratti.

CAPO II – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 3 – CAUZIONI (Art. 103 del codice dei contratti)

- CAUZIONE PROVVISORIA

1. Cauzione pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

CAUZIONE DEFINITIVA

2. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 93, del codice dei contratti deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento della fornitura, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta fornitura. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 2 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla scadenza del contratto.

CAPO III – CONTRATTO

Art. 4 – RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale degli addetti alla fornitura di cui al presente capitolato.

La Ditta dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati agli utenti, alle persone e alle cose, durante l'esecuzione del contratto, tenendo al riguardo espressamente sollevate l'Amministrazione committente da ogni responsabilità ed onere, nessuno escluso.

Art. 5 - MATERIALI E VERIFICHE SUI PRODOTTI

Tutto il materiale impiegato dovrà essere di prima qualità, privo di difetti intrinseci e rispondente all'uso cui è destinato.

Il bene dovrà essere conforme alle normative o ad altre disposizioni internazionali riconosciute ed, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi.

Art. 6 VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

L'amministrazione committente si riserva la facoltà di aumentare l'entità della fornitura fino alla concorrenza delle somme disponibili a base di gara

Art. 7 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INVARIABILITA' DEI PREZZI

La fornitura in oggetto è remunerata interamente a misura.

Il prezzo offerto si intende "chiavi in mano" per merce consegnata nel rispetto delle esigenze di cantiere (inteso come cantiere la pluralità dell'insieme dei comuni ed ogni singola strada oggetto di manutenzione) su richiesta di ogni singolo Comune.

Il prezzo indicato in sede di offerta è da ritenersi pertanto comprensivo di tutte le spese di carico, scarico, trasporto, quant'altro necessario a garantire la fornitura a regola d'arte.

Il prezzo in base al quale sarà pagata la fornitura è fisso ed invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione del prezzo stesso.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle forniture e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare le forniture compiute in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Art. 8 CONTROLLI

L'Amministrazione dell'Unione dei Comuni del Sulcis ha facoltà di eseguire, nel corso dell'esecuzione della fornitura tutte le verifiche (nessuna esclusa) giudicate utili a suo insindacabile giudizio.

Per l'attuazione delle verifiche suddette l'Amministrazione ha anche facoltà di procedere, alla presenza della Ditta che sarà preventivamente avvisata, alla verifica del materiale fornito, nonché di far effettuare tutte le necessarie prove presso terzi specializzati, restando tutti gli oneri derivanti dalle menzionate verifiche a carico dell'Appaltatore, qualora vengano accertate irregolarità, anche se lievi.

Qualora l'Amministrazione riscontri che il materiale fornito non risponda ai requisiti previsti o alle funzionalità di capitolato, ne ordinerà la immediata sostituzione.

Art. 9 GARANZIA E MANUTENZIONE

L'Impresa aggiudicataria si assume l'obbligo di garantire la fornitura e il trasporto del tout venant e del polverino calcareo, per un periodo minimo di 24 mesi a decorrere dalla data di consegna della fornitura.

Art. 10 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE.

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta oppure presso il domicilio indicato dall'appaltatore.

Art. 11 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture richieste, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.

2. A tal fine l'impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando.

Art. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

1. L'appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto di fornitura di beni.

2. L'appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.

3. In particolare l'appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, disabili, ecc;

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanando ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi la fornitura, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;

d) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.

Art. 13 – PAGAMENTI.

Il prezzo offerto per la fornitura dovrà restare invariato per tutta la durata dell'appalto ed indipendente da qualunque eventualità. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento della fornitura di importo netto non inferiore ai ventimila euro. Il corrispettivo dovuto sulla base del contratto sarà liquidato entro 30 giorni dalla data della fattura.

Art. 14 – RECESSO.

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle forniture eseguite e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore dell'appalto sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.

2. In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancato inizio della esecuzione della fornitura alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) interruzione non motivata della fornitura.

3. Nel caso di risoluzione, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

4. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

ART. 18 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di manchevolezza o deficienza sulla qualità della fornitura, l'Amministrazione, previa contestazione scritta alla ditta, avrà la facoltà di richiedere lo storno sulle fatture in emissione degli importi erroneamente fatturati e di procedere all'applicazione delle penali.

L'impresa inoltre è soggetta a penalità quando:

- a) effettua in ritardo la consegna della fornitura rispetto ai tempi richiesti, nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo;
- b) si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo;
- c) non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro del materiale difettoso e/o non conforme, dalle località in cui è avvenuta tale operazione: nella misura dell'1 per mille dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.
- d) Qualora a seguito dell'applicazione delle suddette penali la percentuale delle stesse dovesse superare il 10%, il RUP proporrà alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per gravi inadempienze, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

- e) Nel caso di ritardi e/o difformità l'esecutore verrà invitato ad adeguare la fornitura alle prescrizioni contrattuali entro un termine congruo.
- f) L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
- g) L'ammontare della penale applicata sarà portata in detrazione dai corrispettivi non ancora pagati; ove non fosse possibile, saranno trattenuti sulla cauzione definitiva. In tal caso, la ditta sarà tenuta a ricostituire, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta dell'amministrazione, la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.
- h) Le penali assegnate non potranno in ogni caso superare complessivamente un quinto dell'importo contrattuale netto, oltre questo limite si procederà, senza formalità di sorta, all'incameramento della cauzione definitiva e successivamente alla risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso.

CAPO IV – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME

FINALI Art. 19 – TRANSAZIONE.

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 20 – ARBITRATO.

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti e, in particolare, dall'art. 241.

Art. 21 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle forniture. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

Art. 22 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

1. L'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall'art. 13 del codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all'accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.

Art. 23 – SPESE E TASSE.

1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto d'appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell'assuntore.

Art. 24 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI.

1. Il valore complessivo della fornitura, quanto i singoli prezzi unitari, si intendono fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui la ditta stessa non abbia tenuto presente. L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per aumento di costi o costi non previsti.

Art. 25 –TRATTAMENTO DEI DATI.

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati, si informa che i dati forniti dagli operatori economici sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l'Unione dei Comuni del Sulcis.

Art. 26 – CONSEGNA DEI MATERIALI

1. I materiali oggetto di fornitura, dovranno essere consegnati a richiesta ai singoli Comuni dell'Unione presso i luoghi indicati dal committente a partire dal giorno successivo alla stipula del contratto e per un periodo non superiore a 24 mesi.

Art. 27 - CARATTERISTICHE TECNICHE

LE SEGUENTI CARATTERISTICHE DEVONO INTENDERSI COME CARATTERISTICHE MINIME E PERTANTO L'OFFERTA POTRA' ESSERE ANCHE MIGLIORATIVA RISPETTO ALLE STESSE.

Q.tà	Descrizione articolo
Mc. 3700	Tout venant di cava o di fiume, costituito da materiali rispondenti alle norme CNR – UNI 10006, avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi 0-30 mm da rendere franco nostro cantiere (inteso come cantiere la pluralità dell'insieme dei comuni ed ogni singola strada oggetto di manutenzione) su richiesta di ogni singolo Comune.
Mc. 1150	Polverino Calcereo granulometria 0-4 mm per strato di finitura del fondo stradale da rendere franco nostro cantiere (inteso come cantiere la pluralità dell'insieme dei comuni ed ogni singola strada oggetto di manutenzione) su richiesta di ogni singolo Comune.

Art. 29 – LUOGHI E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto delle esigenze di cantiere (inteso come cantiere la pluralità dell'insieme dei comuni ed ogni singola strada oggetto di manutenzione) su richiesta di ogni singolo Comune.

San Giovanni Suergiu, 22/12/2017

Il Segretario/Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Diana